

REGOLAMENTO (CEE) N. 2911/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto è concesso in base agli ettari di coltura specializzata sui quali è stata effettuata la raccolta; che a tal riguardo è ragionevole prendere in considerazione per detto aiuto ogni superficie interamente coltivata ad uva sultanina, a uva di Corinto e a uva Moscatel, e sulla quale siano stati eseguiti tutti i normali lavori di coltura e di raccolta; che è tuttavia opportuno disporre che l'aiuto venga versato soltanto dopo il periodo di raccolta, affinché le autorità nazionali abbiano tutte le possibilità di effettuare i controlli eventualmente necessari;

considerando che il corretto funzionamento del regime di aiuti presuppone infatti un controllo degli Stati membri inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per le superfici interessate, nonché per i prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86 e per i quali non siano stati richiesti altri aiuti in base ad altre regolamentazioni comunitarie concernenti le strutture produttive, tra cui, in particolare, il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90⁽⁶⁾; che un sistema di dichiarazione delle superfici nonché delle

varietà coltivate deve servire di base per questi controlli; che possono peraltro essere accettate anche domande di aiuto purché corredate di tutte le informazioni utili;

considerando che i controlli eseguiti dagli Stati membri devono vertere su un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto e comportare sanzioni in caso di irregolarità accertate;

considerando che, ex articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, va determinata, per i terreni adibiti nella Comunità alla produzione di uve, la superficie massima garantita comunitaria il cui superamento determina una riduzione dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva; che tale superficie massima tiene conto della media delle superfici coltivate nella Comunità durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990;

considerando che, per la campagna in corso, è opportuno convertire l'aiuto al tasso di conversione agricola fissato per le uve secche; che, ai fini della conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto, il fatto costitutivo ex articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, si considera intervenuto il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è concesso secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Articolo 2

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) che siano state integralmente sottoposte a semina e raccolta e sulle quali siano stati eseguiti tutti i normali lavori di coltura

e

b) che siano state dichiarate all'autorità designata dallo Stato membro. La domanda di aiuto presentata a norma dell'articolo 3, sostituisce la dichiarazione.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6.